



Il Prefetto di Torino

Premesso che in data 12 settembre 2025 è stata adottata un'ordinanza ai sensi dell'art. 2 del T.U.L.P.S., in applicazione della Direttiva del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2024, volta a vietare lo stazionamento e ad ordinare l'allontanamento da una determinata zona della Città di Chivasso per soggetti già destinatari di segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per determinati reati e che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica tale da ostacolare la libera e piena fruibilità delle aree medesime;

Esaminati i risultati ottenuti nelle zone di riferimento, che hanno fatto registrare 1208 persone controllate di cui 19 destinatarie di ordine di allontanamento;

Vista la richiesta del Sindaco di Chivasso del 3 dicembre 2025 di proroga della citata ordinanza, alla luce degli effetti positivi sortiti dall'applicazione della stessa, con ripercussioni favorevoli sulla percezione della sicurezza nella popolazione residente, nonché in considerazione degli eventi che vedranno coinvolta la Città, fra i quali quelli collegati alle festività natalizie e di Capodanno, nonché al Carnevale, che attira in quel centro oltre diecimila visitatori;

Vista l'analisi dei dati e la valutazione dei risultati conseguiti, rese dal Compartimento Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle d'Aosta con nota n.41302 del 12 dicembre 2025, dal Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri con nota n. 451/5-43-2025 del 6 dicembre 2025 e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza con nota n.423612 del 12 dicembre 2025, nelle quali vengono rilevati gli effetti positivi dello strumento fornito dall'ordinanza e si esprime parere favorevole alla proroga del provvedimento;

Dato atto che, considerate la disponibilità delle dotazioni di risorse umane e strumentali delle Forze di Polizia, preposte anche alle ulteriori attività di istituto e alle crescenti esigenze di ordine pubblico, tutte le misure messe a disposizione dall'ordinamento, non solo di natura preventiva e repressiva, ma anche di natura sociale e di promozione della legalità, sono pienamente utilizzate e che pertanto emerge la necessità di prevedere l'ordine di allontanamento quale ulteriore strumento a disposizione delle Forze di Polizia già impiegate nei servizi di controllo del territorio, necessario per alleggerire talune aree dalla pressione di presenze e comportamenti criminogeni e che comunque ingenerano nella cittadinanza un permanente senso di insicurezza a causa del persistere di situazioni di illiceità:

Considerato che nella riunione del 17 dicembre 2025 del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è unanimemente condiviso che gli ordini di allontanamento costituiscono uno strumento essenziale per contrastare le condotte illecite e per contribuire ad ingenerare maggiore sicurezza nella cittadinanza, con l'efficace risultato di disperdere gli assembramenti molesti di persone e di contribuire a prevenire la commissione di reati;

Rilevato altresì che è emersa l'utilità di consolidare gli effetti delle iniziative già messe in campo nonché di garantire ai cittadini migliori condizioni di sicurezza, rafforzandone la reale percezione e contrastando con maggiore efficacia le condotte criminose, risultando che lo strumento ha consentito alle Forze di Polizia di adottare l'ordine di allontanamento nei confronti di 19 persone, arginando pertanto fenomeni che continuano a riproporsi nella zona della Città oggetto dell'ordinanza;

PER COPIA CONFORME





Il Prefetto di Torino

Ritenuto che nelle aree individuate lo strumento aggiuntivo dell'allontanamento costituisca ancora un efficace ulteriore mezzo per prevenire e contrastare problematiche di criminalità predatoria, in un contesto che, nonostante i significativi risultati conseguiti e le parallele e perduranti attività di prevenzione e controllo del territorio risulta tuttora connotato da situazioni di degrado urbano e sociale, dove è necessario assicurare sempre più efficaci misure di contrasto;

Atteso che nelle aree indicate particolare attenzione va riservata nelle ore serali e notturne (dalle ore 19.00 alle ore 06.00 del mattino seguente) nelle zone limitrofe nel raggio di 50 metri agli esercizi pubblici, agli esercizi del settore alimentare e misto e alle attività artigianali di somministrazione di alimenti e bevande e ai distributori automatici, privi di aree esterne autorizzate e gestite dagli operatori economici, che sono stati destinatari di provvedimenti sanzionatori relativi all'ordine e alla sicurezza pubblica, alla quiete pubblica ovvero alla somministrazione di alcolici ai minori.

Valutato che l'ordine di allontanamento ha efficacia limitata nel tempo – 48 ore – e il sacrificio alla libertà di circolazione delle persone risulta circoscritto e derogabile per documentate e urgenti necessità;

Visti:

- l'art. 2 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, recante "Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- l'art. 13 della legge 1° aprile 1981 n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";

Viste le Direttive del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2024 e del 28 luglio 2025;

DISPONE

La proroga fino al 20 marzo 2026 dell'ordinanza adottata in data 12 settembre 2025, e, per l'effetto, il divieto di stationare nella zona come di seguito delimitata:

via Roma da piazza Garibaldi fino a via Cairoli/via San Carlo- piazza Garibaldi – via Caluso angolo via Boris Bradac – piazzale Ceresa – via Ceresa – piazzale Movicentro stazione Bus – piazza 12 maggio 1944 – via Italia da piazza Garibaldi a via Cairoli;


ai soggetti che in dette aree assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree, e che risultino già destinatari di segnalazioni all'Autorità giudiziaria per uno o più dei reati di seguito indicati:

- dagli artt. 73 e 74 DPR 309/90 in materia di stupefacenti;
- dagli artt. 581, 582, 588 e 590 c.p. in materia di reati contro la persona;
- dagli artt. 624 bis c.p. (furto con strappo); 628 c.p. (rapina), 635 c.p. (danneggiamento), 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), 697 c.p. (detenzione abusiva di armi) e 699 c.p. (porto abusivo di armi), 337 c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale), art. 4 legge 110/1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere).

ORDINA

PER COPIA CONFORME







Il Prefetto di Torino

l'allontanamento dei trasgressori dalle aree sopra indicate per le successive 48 ore, fatte salve documentate necessità di natura sanitaria, assistenziale, di formazione o lavorative.

AVVERTE

Che le violazioni della presente ordinanza sono sanzionate ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 c.p.

INCARICA

dell'esecuzione le Forze dell'Ordine, nonché la Polizia Locale, previa intesa con il Sindaco di Chivasso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza sarà pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Chivasso e sui siti Internet istituzionali del Comune e della Prefettura di Torino e ne verrà data notizia attraverso gli organi di informazione e con ogni altra modalità utile a garantirne la massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, nelle forme e nei termini previsti dal d.lgs. 2 luglio 2010 n. 105, ovvero ricorso giurisdizionale al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di Chivasso.

Torino, 17 dicembre 2025

IL PREFETTO

(Cafagna)

FIRMATO

PER COPIA CONFORME



BF